

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO <i>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</i>	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL PORTAFOGLIO INFORMATICO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM).
--	---

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

Piano di aggiornamento tecnologico del portafoglio informatico dell’AGCM

CIG -71807194C6

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO <i>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</i>	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL PORTAFOGLIO INFORMATICO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM).
---	---

INDICE

Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 2 – Durata	3
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio	3
Art. 4 - Stipulazione del contratto	3
Art. 5 - Oneri contrattuali	3
Art. 6- Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti	3
Art. 7 - Quinto d'obbligo	4
Art. 8 - Rapporti con il committente - Inizio delle prestazioni – Verifiche intermedie	4
Art. 9 - Responsabilità del prestatore e coperture assicurative	4
Art. 10 - Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario	5
Art. 11 – Prezzo – Cauzione definitiva - Modalità di pagamento	5
Art. 12 - Recesso del contratto	5
Art. 13 - Domicilio legale	6
Art. 14 - Riservatezza e protezione dei dati personali	6
Art. 15 - Subappalto e sub-contratti	7
Art. 16 - Cause di risoluzione del contratto	7
Art. 17 - Penali	8
Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 19 - Foro competente	9
Art. 20 - Disposizioni finali	9

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL PORTAFOGLIO INFORMATICO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM).
--	---

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ha l’obiettivo di disegnare un percorso di adeguamento dei sistemi informativi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: Autorità o AGCM) alle evoluzioni tecniche più recenti e consiste nella valutazione dell’attuale dotazione informatica hardware (HW) e software (SW), al fine di verificare il livello qualitativo e l’adeguatezza rispetto agli standard internazionali di mercato; nella analisi dei gap delle applicazioni e delle infrastrutture, degli strumenti/modalità di miglioramento; nella definizione di un percorso che consenta al massimo entro un biennio di raggiungere l’obiettivo di miglioramento dell’efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso, sotto il profilo sia della qualità che del rapporto costo/beneficio, garantendo il mantenimento degli attuali database contenenti la documentazione dell’Istituzione oppure la migrazione dei dati su sistemi più evoluti e innovativi.

Art. 2 - Durata

Il presente contratto ha una durata di 4 mesi, salvo miglioramenti in sede di Offerta Tecnica. Si precisa che il minor termine indicato nell’Offerta tecnica diventa, laddove previsto, parte integrante dei presenti Obblighi contrattuali.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

La prestazione dovrà essere resa, secondo le modalità e nei termini previsti dal documento Specifiche Tecniche e degli altri documenti di gara, nonché secondo la proposta dell’aggiudicatario nell’Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante dei presenti “Obblighi contrattuali”.

Art. 4 - Stipulazione del contratto

L’Operatore economico aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio, dovrà produrre il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dalla medesima normativa.

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Art. 5 - Oneri contrattuali

Il prestatore si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL PORTAFOGLIO INFORMATICO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM).
--	---

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'Aggiudicatario.

Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto all’esecuzione contrattuale.

Art. 6 - Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 - Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del quinto del valore dello stesso contratto, l’Autorità si riserva la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016.

Art. 8 - Rapporti con il committente - Inizio delle prestazioni - Verifiche intermedie

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione dei servizi relativi alla presente gara, l’Autorità, al momento della stipula del contratto, designerà un Direttore dell'esecuzione mentre l'Aggiudicatario indicherà un Coordinatore operativo individuato tra le risorse senior indicate nell’Offerta Tecnica. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.

Si precisa che l’Aggiudicatario dovrà fornire il team proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta medesima, valutata in sede di gara.

L'Aggiudicatario, dal momento della stipula del contratto, ovvero dalla comunicazione di esecuzione anticipata del contratto, dovrà dare immediato inizio all'espletamento dei servizi richiesti secondo le modalità specificate nell’Offerta tecnica presentata, e porre in essere tutti gli adempimenti necessari atti a garantire la completa esecuzione del contratto entro il termine oggetto dell’Offerta Tecnica.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva di comunicare periodicamente all'Aggiudicatario il suo giudizio sull'operato svolto e sui relativi tempi di esecuzione.

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL PORTAFOGLIO INFORMATICO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM).
--	---

provvedere, l’Autorità potrà valutare l'applicazione delle penali, riservandosi eventualmente di provvedere con altro Operatore economico e imputando i costi all'Aggiudicatario stesso.

Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell'esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 17 dei presenti "Obblighi contrattuali" (Penali).

Art. 9 - Responsabilità del prestatore e coperture assicurative

L'Aggiudicatario, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT e RCO, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio e dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale con i massimali minimi previsti dalla legge.

Art. 10 - Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire i mezzi, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nei documenti di gara, nonché alle istruzioni fornite dal Committente.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Art. 11 – Prezzo – Cauzione definitiva - Modalità di pagamento

Il prezzo complessivo offerto si intende onnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali , nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà costituire, ai fini dell’emissione del DOCUMENTO DI STIPULA, un deposito cauzionale definitivo, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL PORTAFOGLIO INFORMATICO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM).
--	---

L’Autorità, a esecuzione avvenuta previa verifica di conformità, corrisponderà il prezzo offerto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario da disporre presso l’Istituto di credito e sul conto corrente dedicato indicato dall’aggiudicatario con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3, co. 7 della l.136/2010 e s.m.i, previo accertamento della regolarità della fornitura effettuata.

La fattura recante la dicitura: “Piano di aggiornamento tecnologico del portafoglio informatico”, da emettere in formato elettronico, dovrà indicare oltre al CIG 71807194C6, il codice di riferimento UAGEC1188 ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; a tal fine, si comunica che il codice CUU è: UFF1VB. Al riguardo si precisa che l’Autorità applica lo split payment

Art. 12 - Recesso dal contratto

L’Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale.

Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse.

Art. 13 - Domicilio legale

L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell’Aggiudicatario.

Art. 14 - Riservatezza e protezione dei dati personali

L’Aggiudicatario s’impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d’impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall’Autorità o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto;

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL PORTAFOGLIO INFORMATICO DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM).
--	--

- a consentire all'Autorità ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

Art. 15 - Subappalto e sub-contratti

È consentito il subappalto delle prestazioni indicate dall'aggiudicatario in sede di offerta come oggetto di subappalto, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, previa verifica dell'assenza di cause di esclusione per lo stesso subappaltatore. In particolare si evidenzia che gli illeciti antitrust definitivamente accertati sono circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del subappaltatore ed in quanto tali sono significative ai fini della stessa esclusione, ovvero, nel caso di specie ai fini dell'autorizzazione di subappalto.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.

Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 16 - Cause di risoluzione del contratto

L'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, la fornitura sia erogata in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 14 dei presenti "Obblighi contrattuali" (Riservatezza e protezione dei dati personali) e nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario (o uno degli operatori economici partecipanti ad una R.T.I. o Consorzio di imprese) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. mancanza dei requisiti prescritti nella lettera d'invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del Committente;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella lettera d'invito;
4. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
5. fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.

La risoluzione dà diritto al Committente a rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'Autorità di interpellare

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL PORTAFOGLIO INFORMATICO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM).
--	---

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.

Art. 17 - Penali

Qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nei tempi previsti o nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara o a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, l’Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta fermo il diritto dell’Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 C.C., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’Autorità. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza e/o dei ritardi anche a mezzo fax.

L’aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

L’aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l’importo della penale irrogata.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno formalmente contestate alla Società fornitrice che, nel termine di 3 giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, sarà applicata la relativa penale.

Le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva presentata che dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretta presentata al prestatore.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL PORTAFOGLIO INFORMATICO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM).
---	---

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Art. 19 - Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti normativa comunitaria e nazionale, ed a quella del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell' Autorità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 2,9,10,11,12,14,16,17,18,19 del presente documento.